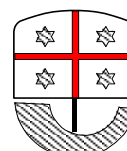




UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014 – 2020

Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Asse 4“Energia”

Azione 4.1.1

Bando

“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche appartenenti ai Comuni compresi nelle aree interne Valli dell’Antola e del Tigullio e Beigua-Sol ”

Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. del

1. Obiettivi

In attuazione dell'azione 4.1.1.dell'Asse 4 "Energia" del POR FESR Liguria 2014-2020, il presente bando si propone di ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni inquinanti negli edifici e nelle strutture pubbliche appartenenti ai Comuni liguri compresi nelle aree interne Valli dell'Antola e del Tigullio e SOL-Beigua.

2. . Soggetti beneficiari

1. Possono presentare domanda di contributo i Comuni liguri compresi nelle aree interne Valli dell'Antola e del Tigullio, Beigua e Unione Sol, individuate mediante apposita procedura di istruttoria pubblica, svolta da tutte le Amministrazioni centrali raccolte nel comitato nazionale aree interne e dalla Regione interessata.
2. Ciascun Comune può presentare una sola domanda di contributo. Qualora pervengano più domande da parte di uno stesso Comune, verrà ritenuta ammissibile solo quella pervenuta per prima secondo l'ordine cronologico di arrivo.
3. Non possono presentare domanda i Comuni che abbiano già ottenuto la concessione di contributi a valere sui bandi, approvati dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1239 del 28.12.2017 e con deliberazione n. 859 del 24/10/2018.

3. Localizzazione

Gli interventi ammessi a finanziamento devono essere realizzati nel territorio dei Comuni appartenenti alle aree interne in precedenza menzionate, e riguardare edifici appartenenti al patrimonio edilizio pubblico.

4. Iniziative ammissibili

1. Sono considerati ammissibili i progetti che consentano di migliorare le prestazioni energetiche di uno o più edifici, esistenti, a destinazione non residenziale, di proprietà del beneficiario, ad uso pubblico ed in uso.
2. Gli edifici oggetto dell'intervento non dovranno essere ubicati in zone a rischio sotto il profilo idrogeologico (aree classificate come frane attive o quiescenti dai rispettivi Piani Stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI vigenti) e/o insistere in aree a rischio alluvioni rientranti nella classe P3 individuati dal Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).
3. Gli interventi dovranno riguardare edifici dotati (ex ante) ciascuno di attestato di prestazione energetica (APE) in corso di validità, redatto e registrato sul SIAPEL in conformità alla normativa vigente.
4. Gli interventi dovranno riguardare l'intero immobile (Pieno Edificio) ed essere almeno di manutenzione straordinaria e prevedere di conseguenza, opere su strutture perimetrali, coperture piane ed inclinate e volumi emergenti, promuovendo l'impiego di soluzioni impiantistiche conformi agli obiettivi di efficienza energetica, inclusi gli impianti da fonti rinnovabili.
5. La sostituzione degli infissi è ammessa esclusivamente se contemplata all'interno di un progetto di riqualificazione energetica dell'edificio, che comprenda gli interventi di manutenzione straordinaria descritti precedentemente, relativi sia all'involucro edilizio sia alla parte impiantistica.

6. Non potranno essere ammesse domande di contributo che prevedano interventi con investimenti inferiori a euro 50.000,00. Nella domanda possono essere contemplati più interventi, ciascuno dei quali deve prevedere un investimento di almeno 50.000,00 euro.
7. Gli interventi devono essere definiti al momento della data di presentazione della domanda con un progetto dettagliato. In tal senso l'iniziativa dovrà essere ad un livello di progetto di fattibilità tecnico economica approvato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
8. Gli interventi devono essere predisposti sulla base e in coerenza con una diagnosi energetica per ciascun edificio redatta secondo le normative tecniche CEI UNI EN 16247-1:2015 e CEI UNI EN 16247-2:2015 (Diagnosi energetiche – Edifici); la metodologia di calcolo per le valutazioni energetiche deve essere conforme alla norme UNI 11300.
9. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine assegnato nel provvedimento di concessione del contributo, sulla base del cronogramma proposto in sede di presentazione della domanda.
10. In ogni caso gli interventi devono essere conclusi entro 18 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.
11. Fermo restando il termine di cui al comma 10, per cause di forza maggiore adeguatamente motivate, è possibile richiedere un'unica proroga.
12. Ai fini del presente bando, l'avvio dell'intervento coincide con l'affidamento della redazione della diagnosi energetica al professionista, mentre la conclusione coincide con l'ultimo titolo di spesa ammesso ad agevolazione.

5. Dotazione finanziaria

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a 630.000,00 euro. Di tale dotazione, 330.000,00 euro sono riservati agli interventi da realizzarsi nei Comuni appartenenti all'area interna SOL-Beigua; 300.000,00 euro sono riservati agli interventi da realizzarsi nei Comuni appartenenti all'area interna Valli dell'Antola e del Tigullio.

6. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese pagate dai beneficiari connesse all'efficientamento energetico degli edifici pubblici e basate sul prezziario regionale in materia di lavori pubblici riferite ad iniziative avviate e non concluse a decorrere dal 10 giugno 2016 (data di approvazione dei Criteri di selezione da parte del Comitato di sorveglianza).
2. In particolare sono ammissibili, fatto salvo quanto sarà specificato dalla normativa nazionale in tema di ammissibilità delle spese in applicazione dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (normativa in fase di definizione), le seguenti voci di spesa:
 - a) coibentazione dell'involucro edilizio;
 - b) sostituzione dei serramenti;
 - c) realizzazione di pareti ventilate;
 - d) realizzazione di opere per l'ottenimento di apporti termici gratuiti;
 - e) acquisto e installazione di sistemi schermanti, per la protezione dalla radiazione solare;
 - f) ristrutturazione dell'impianto termico, del sistema di distribuzione, di regolazione ed eventuale contabilizzazione del calore;
 - g) acquisto e installazione di impianti solari termici o di altro impianto alimentato da fonte rinnovabile solo per autoconsumo;
 - h) installazione di sistemi e dispositivi per il controllo automatizzato e la telegestione dell'edificio;
 - i) efficientamento del sistema di illuminazione o di sistemi di trasporto (es. ascensori o scale mobili) interni o relativi alle pertinenze dell'edificio;

l) realizzazione rete di teleriscaldamento diretta esclusivamente all'autoconsumo (non ammissibili utenze terze rispetto all'Ente beneficiario);
m) oneri di sicurezza;
n) accantonamento per imprevisti;
o) pubblicazioni di procedure di gara e avvisi sui risultati, qualora non recuperabili da parte del beneficiario;
p) contributo ex AVCP e altri tributi connessi con intervento;
q) diagnosi energetica dell'edificio;
r) attestato di prestazione energetica (APE) dell'edificio realizzato a conclusione dei lavori di efficientamento energetico;
q) spese tecniche (progettazione, contabilizzazione, direzione e assistenza ai lavori, collaudo dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché consulenze specialistiche, indagini preliminari e studi ambientali strettamente necessari alla redazione e all'approvazione del progetto), nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'investimento complessivo ammissibile (totale voci da a ad m) del quadro economico di progetto); IVA, qualora non recuperabile da parte del soggetto beneficiario.

3. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
4. Non è possibile apportare variazioni al progetto presentato prima del ricevimento del provvedimento di concessione. Potranno essere accolte da Fi.I.s.e. S.p.a. richieste di modifica dell'intervento a condizione che:
 - a) prevedano interventi e/o tipologie di spesa ammissibili;
 - b) non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità originarie dell'operazione anche in termini di rispetto delle tempistiche di completamento della stessa e non compromettano la validità tecnico-economica dell'investimento ammesso.
5. Le richieste di modifica, debitamente motivate e documentate, dovranno essere inoltrate a Fi.I.s.e S.p.a che le valuterà entro 20 giorni dal ricevimento. Qualora siano necessarie integrazioni, il termine sarà sospeso fino alla loro acquisizione.
6. Nella documentazione da allegare alla richiesta dovrà essere contenuta una relazione tecnica, illustrativa delle motivazioni della modifica, che dia atto dell'equivalenza del risparmio energetico conseguito a seguito della modifica stessa, o di eventuali riduzioni o incrementi, anche con riferimento alle emissioni di gas serra.
7. La diagnosi energetica ex-ante necessaria alla pianificazione degli interventi sarà ammissibile solo in caso di effettiva realizzazione degli interventi contemplati. Non può essere ammessa a contributo più di una diagnosi energetica per edificio.

7. Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione di cui al presente bando, consiste in un contributo a fondo perduto nella misura massima del 70% della spesa ammessa di cui al paragrafo 6.
2. In ogni caso il contributo concesso per ciascuna domanda presentata non può superare l'importo massimo di €200.000,00.
3. Il beneficiario deve dichiarare di non avere ricevuto il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dello stesso fondo FESR, nell'ambito di un altro programma, per le medesime voci di spesa relative all'operazione.

8. Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione all'agevolazione previste dal presente bando devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema "*Bandi on line*" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate con firma digitale in corso di validità dal legale rappresentante (formato PDF.p7m.) ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'inammissibilità della domanda stessa.
2. La finestra temporale per la presentazione dei progetti va dal 26 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
3. Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
4. La procedura informatica di presentazione delle domande sarà disponibile nella modalità off-line dal 2 marzo 2020.
5. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
7. Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra il richiedente e Fi.l.s.e. S.p.a., avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

9. Documentazione obbligatoria

La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle schermate previste dal sistema "*bandi on line*", e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

1. relazione illustrativa dell'intervento proposto;
2. diagnosi energetica redatta secondo quanto previsto al comma 8 del paragrafo 4;
3. documentazione tecnica dell'intervento;
4. planimetrie dell'area e del fabbricato interessato;
5. progetto di fattibilità tecnico economica per le iniziative ancora da avviare, progetto definitivo per le iniziative già avviate;
6. copia della deliberazione esecutiva degli organi competenti dell'Ente richiedente, di:
 - a) approvazione degli interventi previsti;
 - b) assunzione dell'impegno di partecipazione finanziaria pari all'ammontare di spesa non coperta dal contributo regionale,
 - c) eventuale dichiarazione attestante che l'onere I.V.A. non è recuperabile;
7. cronoprogramma dettagliato inclusivo delle tempistiche per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie;
8. elenco di tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento, specificando la titolarità di quelle già ottenute, di quelle per cui è stata già presentata richiesta nonché di quelle per le quali ancora non è stato iniziato il procedimento. Qualora non siano necessarie autorizzazioni, indicare esplicitamente e giustificare tale fatto;
9. quadro economico indicante i costi riconducibili all'iniziativa;
10. giustificativi delle spese di cui al precedente paragrafo 6 (computi metrici estimativi e/o preventivi debitamente sottoscritti, fatture relative agli interventi già avviati); i preventivi e/o i titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito sul sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali; gli importi degli interventi dovranno essere desumibili dal computo metrico estimativo, costruito a partire dal prezziario regionale; le voci di fornitura e posa in opera che non trovino adeguata

corrispondenza per tipologia e qualità costruttiva rispetto al computo metrico, dovranno essere opportunamente giustificate.

11. attestazione comprovante che l'edificio:
 - a) non insista su zona a rischio idrogeologico (frane attive, ecc.) e/o su aree a rischio esondazione;
 - b) abbia destinazione non residenziale;
 - c) sia di proprietà del beneficiario;
 - d) sia destinato ad uso pubblico;
 - e) sia in uso.

10. Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata da Fi.I.s.e. S.p.a. con procedura valutativa a sportello, fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Non ci sono graduatorie e le domande vengono esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico viene determinato sulla base della data di invio delle domande. Nel caso di più domande spedite nella stessa data, si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della l.r. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011, e dovrà concludersi entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda.
3. Non sono ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
4. In caso di esito negativo, Fi.I.s.e. S.p.a., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 56 /2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione il proponente ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda, restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.
5. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per la conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
6. Le domande saranno selezionate in due fasi al fine di valutare:
 - a) L'ammissibilità formale della domanda;
 - b) Il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: Valutazione di ammissibilità formale

1. In questa prima fase l'istruttoria è tesa a verificare:
 - a) il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda;
 - b) la completezza e regolarità della documentazione allegata;
 - c) la tipologia e localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;

- d) i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario (proprietà dell'infrastruttura oggetto dell'intervento)
- e) la capacità amministrativa, finanziaria e operativa del proponente (valutata con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative, alla pertinenza e congruità dei costi e alla tempistica prevista in relazione agli obiettivi prefissati e alla coerenza delle fonti di copertura individuate rispetto ai fabbisogni finanziari);
- f) il cronoprogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando e con la scadenza del Programma Operativo;
- g) che l'intervento proposto riguardi l'intero immobile (Pieno Edificio);
- h) la presenza della diagnosi energetica che giustifichi gli interventi proposti;
- i) il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando in termini di sostenibilità ambientale;
- j) il rispetto della soglia di costo minimo ammissibile;
- k) la coerenza con le strategie regionali in campo energetico ed in materia di qualità dell'aria;
- l) la coerenza del progetto con gli obiettivi del POR e del bando.

La mancanza di uno dei requisiti indicati in precedenza determina l'inammissibilità della domanda di contributo. Qualora, a seguito dell'istruttoria, l'importo dell'investimento ammissibile risulti inferiore a quello previsto dal comma 6 del paragrafo 4, la domanda di contributo sarà ritenuta inammissibile.

2. Superata la verifica formale, Fi.I.s.e. S.p.a. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
3. Le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai requisiti di seguito indicati:

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto

4. Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto a finanziamento, il giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione a finanziamento. Saranno ritenute ammissibili al finanziamento le domande che, a seguito della valutazione effettuata in base ai criteri di cui alla seguente tabella, avranno conseguito un punteggio minimo pari a 16 su un massimo di 34.

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Qualità del progetto rispetto all'obiettivo di risparmio energetico, di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti (Capacità della proposta di contribuire a massimizzare la riduzione delle emissioni, minimizzare gli impatti ambientali e massimizzare l'efficienza complessiva)	Alta Media Bassa Nulla	5 3 1 0

2	Localizzazione dell'intervento nei Comuni a maggior criticità per la qualità dell'aria, individuati dal Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra e della Zonizzazione definita con DGR 44/2014	Si NO	3 0
3	Livello di cantierabilità, coerenza del cronoprogramma e tempi di realizzazione dell'intervento dalla concessione del contributo	Alto (progetto che si conclude entro 8 mesi dalla concessione) Medio (progetto che si conclude entro 12 mesi dalla concessione) Basso (progetto che si conclude entro 18 mesi dalla concessione)	2 1 0
4	Presenza / installazione di sistemi di monitoraggio dei consumi	Si No	3 0
5	Presenza di mix tecnologici per interventi sul sistema edificio-impianto	Si No	3 0
6	Miglioramento della classe energetica conseguito a seguito della realizzazione dell'intervento	Miglioramento di più di una classe Miglioramento di una classe	3 1
7	Presenza del Piano Energetico Comunale, Piano d'Azione per l'energia Sostenibile o Sistema di Gestione dell'Energia ISO 50001.	Si No	3 1
8	Sinergia dell'operazione con Programmi di rigenerazione e riqualificazione urbana già in atto.	Sì No	2 0
9	Economicità dell'intervento.	Tempo di ritorno dell'intervento inferiore o uguale a 10 anni Tempo di ritorno tra i 10 e i 20 anni	5 0
10	Partecipazione finanziaria del richiedente in percentuale rispetto al costo totale ammesso superiore al minimo previsto	Si No	5 0

5. I contributi sono concessi fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

6. Fi.I.s.e. S.p.a., concede agli aventi titolo il contributo, e comunica il termine per il completamento degli interventi in coerenza con i singoli cronoprogrammi presentati al momento della domanda di contributo. Nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili.

7. Nel caso in cui i fondi residui disponibili non siano sufficienti a coprire l'intero contributo spettante al beneficiario, Fi.I.s.e. S.p.a. provvederà, fermo restando l'intervento proposto, a richiedere al beneficiario medesimo l'impegno a garantire la copertura finanziaria della quota mancante. In caso di risposta negativa, la domanda non sarà più ritenuta ammissibile e si

passerà alla valutazione della successiva domanda ammissibile secondo l'ordine cronologico di ricezione.

8. Entro la data fissata nel provvedimento di concessione i soggetti beneficiari devono provvedere all'inizio lavori degli interventi ammessi a contributo. Il responsabile del procedimento individuato dall'Ente deve comunicare e certificare l'avvenuto inizio.
9. L'elenco delle operazioni finanziate è pubblicato sul sito internet della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 115, paragrafo 2 del regolamento n.1303/2013 e dell'Allegato XII al regolamento medesimo.

11. Erogazione dell'agevolazione

1. L'agevolazione sarà erogata, previa verifica positiva della regolarità contributiva, secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo pari al 20% del contributo concesso, alla concessione del contributo da parte di Fi.I.s.e. S.p.a;
 - b) erogazione di un acconto, nella misura del 40% del contributo concesso alla consegna dei lavori, attestata dal verbale da inviare a Fi.I.s.e. S.p.a unitamente alla presentazione della documentazione amministrativa, tecnica e contabile, relativa alle procedure espletate ai fini degli interventi, nelle forme e nei modi previsti dall'Autorità di Gestione;
 - c) saldo ad ultimazione dell'investimento, previa presentazione della documentazione finale di spesa.
2. Tutti i S.A.L. dovranno essere supportati dalle relative fatture quietanzate e/o dai relativi mandati di pagamento quietanzati, in copia conforme all'originale.
3. Delle fatture e dei mandati di pagamento dovrà essere fornito l'elenco.
4. La documentazione finale di spesa, diretta ad ottenere il saldo, dovrà essere presentata entro 90 giorni dal termine dell'intervento e costituita da:
 - a) fatture debitamente quietanzate di tutte le spese ammesse, conformi alle vigenti leggi fiscali;
 - b) copia del verbale di ultimazione lavori e certificato di regolare esecuzione dell'opera o collaudo e dichiarazione attestante l'esito della verifica tecnico funzionale;
 - c) attestato di prestazione energetica effettuato dopo la realizzazione dell'intervento.

12. Obblighi dei beneficiari.

1. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di istituire un fascicolo in formato digitale contenente tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa all'operazione.
2. Il beneficiario, al fine di garantire un adeguato e costante livello informativo alla Fi.I.s.e. S.p.a. deve:
 - a) comunicare tempestivamente l'avvio dell'operazione;
 - b) mettere a disposizione durante l'intero ciclo di attuazione dell'operazione in modo continuativo, via via che si verificano le condizioni (affidamenti incarichi, approvazioni livelli di progettazione, aggiudicazioni, modifiche, sospensioni, stati di avanzamento ecc.), tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile nelle forme e nei modi previsti dalla Autorità di gestione;
 - c) eseguire l'investimento entro i termini previsti al paragrafo 4 comma 10, conformemente alla proposta approvata;
 - d) produrre la rendicontazione finale di spesa – così come previsto dalla relativa modulistica - entro 90 giorni dal termine di completamento dell'intervento ammesso ad agevolazione;
 - e) compilare la scheda descrittiva di fine operazione, contenente una breve relazione tecnico-economica finale sulla sua realizzazione, la rispondenza agli obiettivi generali e specifici dell'Asse Aree Interne con la quantificazione dei risultati conseguiti e della performance raggiunta in riferimento agli indicatori fisici, secondo il modello fornito dall'Autorità di gestione;

- f) dare comunicazione a Fi.I.s.e. S.p.a. qualora intenda rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
 - g) comunicare il completamento dell'operazione (intendendosi per completata, a norma dell'art.2 paragrafo 14 del Reg.(UE) 1303/2013 una operazione ultimata in tutte le sue componenti, collaudata e per la quale il beneficiario ha interamente sostenuto tutte le spese per la sua attuazione);
 - h) garantire il rispetto nella progettazione e nella realizzazione degli interventi delle norme comunitarie, nazionali e regionali di settore in materia di appalti e di concorrenza, in materia ambientale, sociale, di sicurezza e lavoro, nonché il rispetto delle disposizioni comunitarie sulle pari opportunità e non discriminazione e sviluppo sostenibile, di cui agli articoli 7 e 8 del Reg.(UE) n.1303/2013;
 - i) adottare un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'intervento, in riferimento all'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del Reg. (UE) 1303/2013, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n.136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
 - l) garantire la stabilità dell'operazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del Reg. (UE) 1303/2013;
 - m) osservare le vigenti normative in materia di salvaguardia dell'ambiente.
3. Il beneficiario si obbliga a garantire l'indicazione su tutti i documenti di gara riferiti all'operazione del POR Liguria FESR 2014-2020, dell'Asse, dell'obiettivo specifico, dall'Azione, del titolo dell'operazione, del Codice Unico di Progetto (CUP), del codice identificativo Gare (CIG), dei loghi di UE, Stato, Regione.
4. Tutta la corrispondenza con Fi.I.s.e. S.p.a. deve avvenire in formato digitale (pec).

13. Monitoraggio

- 1. Gli interventi finanziati dal POR FESR vengono sorvegliati e certificati sulla base delle modalità definite dal Sistema Nazionale di Monitoraggio 2014-2020 della Ragioneria Generale dello Stato-IGRUE.
- 2. Il Sistema di Monitoraggio SIRGILWEB della Regione Liguria alimenta, attraverso uno specifico protocollo di colloquio, il Sistema Nazionale di Monitoraggio.
- 3. Il monitoraggio riguarda un corredo informativo per le varie tipologie di dati (finanziari, fisici e procedurali) di ogni singola operazione finanziata.
- 4. Il beneficiario ha l'obbligo di:
 - a) rilevare tutti i dati finanziari, fisici e procedurali inerenti ogni singola operazione, assicurandone veridicità, affidabilità e coerenza;
 - b) implementare in modo adeguato, completo, continuativo il Sistema di Monitoraggio regionale con i dati rilevati;
 - c) validare gli stessi, alle scadenze comunicate e con le modalità richieste.
- 5. Il beneficiario è tenuto, inoltre, a fornire agli esperti o organismi deputati alla valutazione del Programma POR FESR le informazioni e tutti i documenti ritenuti utili a tale scopo.
- 6. Il beneficiario ha l'obbligo di conservare, ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate per cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno di presentazione alla Fi.I.s.e. S.p.a. della rendicontazione finale, a completamento di dette operazioni.

14. Pubblicità e informazione rivolta al pubblico

- 1. In ordine al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità, finalizzati ad assicurare nello specifico l'adeguata informazione nei confronti dell'opinione pubblica in merito alla natura comunitaria dei fondi con cui vengono realizzate le operazioni finanziate, il Beneficiario si impegna:

- a) al rispetto delle misure di informazione e comunicazione per il pubblico, secondo quanto disposto dall'art. 115, dal punto 2.2 dell'allegato XII al Reg. (UE) 1303/2013 e conformemente al Regolamento (UE) 821/2014, articoli 4 e 5 e Allegato II;
- b) a garantire che tutti i documenti informativi e pubblicitari prodotti nell'ambito delle operazioni finanziate dal POR FESR e rivolti al pubblico (cartellone temporaneo, poster, targa permanente, cartellone pubblicitario, sito web, pubblicazioni di ogni genere, cataloghi, brochure, filmati, video, ecc.) contengano l'emblema dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e l'indicazione descrittiva del Fondo FESR, del Programma Operativo e dell'Asse;
- c) a fornire all'Autorità di gestione e a Fi.I.s.e S.p.a. le opportune prove documentali dell'osservanza alle suddette norme e disposizioni.

15. Revoche

1. Fi.I.s.e S.p.a. provvede alla revoca, anche parziale del contributo concesso e al recupero delle risorse eventualmente già erogate, nei seguenti casi:
 - a) rinuncia all'attuazione dell'intervento da parte del beneficiario, anche per cause non imputabili al medesimo;
 - b) mancato rispetto degli obblighi previsti al paragrafo 12, accertato a seguito dell'esame della documentazione prodotta o di verifiche, controlli o segnalazioni pervenute, in relazione alla gravità della fattispecie riscontrata;
 - c) produzione di dichiarazioni risultanti non veritiere o omissione di informazioni dovute;
 - d) esecuzione dell'iniziativa in modo difforme rispetto ai contenuti e alle finalità previsti nella proposta approvata;
 - e) mancata rendicontazione a Fi.I.s.e S.p.a. delle spese dell'intervento;
 - f) mancata conferma a consuntivo dei dati di progetto per i quali in sede di istruttoria sia stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa.
2. Nel caso in cui l'intervento non venga ultimato entro i termini prescritti, la Fi.I.s.e S.p.a. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
3. Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso; il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario per la restituzione del contributo.
4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

16. Controlli

1. I competenti Organi Comunitari e Statali, la Regione e Fi.I.s.e. S.p.a., potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità della realizzazione delle iniziative finanziate, nonché la loro conformità alle finalità per le quali le iniziative stesse sono state finanziate.
2. Laddove all'esito dell'attività di controllo condotta dall'ente erogatore, risulti l'indebita percezione dei contributi di cui al presente bando a causa dell'insussistenza dei requisiti richiesti, imputabile al percettore, si provvederà alla revoca del contributo concesso e all'applicazione, ricorrendone i presupposti di legge, della sanzione amministrativa prevista dall'art. 316 ter c.p..

17. Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.